

Codice A1816B

D.D. 19 marzo 2020, n. 747

**Polizia Idraulica: 6460 - Pratica CNSC233 Corso d'acqua: Rio Torto Comune: Verzuolo
Richiedente: BURGO Group Spa Istanza: 04/02/2020 Autorizzazione idraulica e concessione
demaniale per il mantenimento di n. 1 scarico acque depurazione (S1) e n. 1 scarico acque
meteoriche (S2) nel Rio Torto nel Comune di Verzuolo. SANATORIA**



ATTO N. DD-A18 747

DEL 19/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Polizia Idraulica: 6460 - Pratica CNSC233

Corso d'acqua: Rio Torto

Comune: Verzuolo

Richiedente: BURGO Group Spa

Istanza: 04/02/2020

Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per il mantenimento di n. 1 scarico
acque depurazione (S1) e n. 1 scarico acque meteoriche (S2) nel Rio Torto nel
Comune di Verzuolo.

SANATORIA

In data 04/02/2020, con nota prot. n. 4677/A1816B, la Società BURGO Group Spa, con sede in Altavilla Vicentina (VI), ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica e la concessione demaniale per **il mantenimento di n. 1 scarico acque depurazione (S1) e n. 1 scarico acque meteoriche (S2) nel Rio Torto nel Comune di Verzuolo** comportante l'occupazione di area appartenente al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'Ing. Renato Barra in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 ed al Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i. e consistente in:

- **mantenimento di n. 1 scarico acque depurazione (S1) e n. 1 scarico acque meteoriche (S2) nel Rio Torto nel Comune di Verzuolo.**

Con nota prot. n. 7153/A1816B del 17/02/2020 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014.

Copia dell'avviso è stata inviata al Comune di **Verzuolo**, per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, in data **17/02/2020** con protocollo n. **7153 /A1816B**.

Contestualmente gli elaborati progettuali sono stati depositati presso il Settore Tecnico Regionale di

Cuneo a disposizione di chiunque volesse prenderne visione per quindici giorni consecutivi.

La relata di pubblicazione è stata restituita allo scrivente Settore in data **17/03/2020**, senza osservazioni ed opposizioni ed è stata assunta al protocollo n. **13620/A1816B**.

CONSIDERATO che a seguito del sopralluogo eseguito da parte di funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi ed a seguito dell'istruttoria degli atti progettuali si evince che il **mantenimento delle opere in argomento** non modifica né riduce l'attuale sezione utile di deflusso del corso d'acqua e pertanto la realizzazione dell'intervento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua.

DETERMINATO il canone annuo rispettivamente in:

- **scarico acque depurazione (S1):** in Euro **585,00** (importo in lettere **cinquecentoottantacinque/00**), ai sensi della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dalla tabella allegato A di cui all'art. 56 della L.R. n. 19 del 17/12/2018 aggiornata con D.D. 206/A1801A del 24/01/2019.
- **scarico acque meteoriche (S1):** in Euro **188,00** (importo in lettere **centottantotto/00**), ai sensi della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dalla tabella allegato A di cui all'art. 56 della L.R. n. 19 del 17/12/2018 aggiornata con D.D. 206/A1801A del 24/01/2019.

CONSIDERATO l'esito favorevole dell'istruttoria, è pertanto possibile rilasciare la concessione per anni diciannove sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

CONSTATATO che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge.

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 e s.m.i.;
- art. 2 del D.P.R. n. 8/1972 e s.m.i.;
- art. 89-90 del D.P.R. n. 616/1977 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 e s.m.i.;
- L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 e s.m.i.;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000 e s.m.i.;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i.;
- regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i.;
- art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i.;

- D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i..

determina

1 - di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, la Società **BURGO Group** al mantenimento di **n. 1 scarico acque depurazione (S1) e n. 1 scarico acque meteoriche (S2) nel Rio Torto nel Comune di Verzuolo**, secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. le opere dovranno essere mantenute nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- c. la committenza é pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- d. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dalle opere dovranno essere accuratamente mantenute a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- e. il mantenimento delle opere non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- f. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- g. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- h. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- i. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- j. il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

2 - di concedere alla Società **BURGO Group Spa**, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., l'occupazione dell'area demaniale con **n. 1 scarico acque depurazione (S1) e n. 1 scarico acque meteoriche (S2) nel Rio Torto nel Comune di Verzuolo**, come individuati negli elaborati tecnici allegati all'istanza;

3 - di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

4 - di accordare la concessione per la durata di anni **19 (diciannove)** a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, e pertanto fino alla scadenza del **31/12/2038**, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

5 - di determinare il canone annuo rispettivamente in

- **scarico acque depurazione (S1):** in Euro **585,00** (importo in lettere **cinquecentoottantacinque/00**) fatte salve le rivalutazioni triennali previste dall'Art. 1, comma 2, lettera c) della L.R. 12/2004;

- **scarico acque meteoriche (S1):** in Euro **188,00** (importo in lettere **centottantotto/00**) fatte salve le rivalutazioni triennali previste dall'Art. 1, comma 2, lettera c) della L.R. 12/2004.

Gli stessi verranno corrisposti di anno in anno a seguito di richiesta da parte della Regione Piemonte;

6 - di accertare il versamento del canone demaniale riferito all'anno **2020**, e di richiedere la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dagli artt. 10 e 12 del Regolamento Regionale;

7 - di dare atto che l'importo di € **1.981,00** + € **6.171,00** = € **8.152,00** (**ottomilacentocinquantadue/00**), relativo a entrambi gli scarichi, a titolo di indennizzi/canone anni 2010/2020 (di cui € **188,00** + € **585,00** = € **773,00** canone anno 2020) sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2020;

8 - di dare atto che che l'importo di € **376,00** + € **1.170,00** = € **1.546,00** (euro **millecinquecentoquarantasei/00**) a titolo di deposito cauzionale, verrà introitato sul capitolo 64730/2020 e impegnato sul capitolo 442030/2020.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

autorizzazione idraulica (P.I.6460) ed approvazione dello schema del presente atto. .

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario **per anni diciannove** e pertanto con scadenza al **31 dicembre 2038**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.P.G.R. n.14/R e s.m.i.. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 4 – Obblighi del concessionario.

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante il suo uso. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del D.P.G.R. n.14/R/2004 e s.m.i.. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione del manufatto ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, del manufatto la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per

ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 – Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone annuo è fissato nella misura di **Euro € 188,00 + € 585,00 = € 773,00 (settecentosettantatre/00)**. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 – Deposito cauzionale.

Ai sensi del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i., (allegato A), trattandosi di un manufatto di proprietà privata è prevista la costituzione di un deposito cauzionale pari a n. 2 annualità ovvero **Euro € 376,00 + € 1.170,00 = € 1.546,00 (millecinquecentoquarantasei/00)**. Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art 7 – Spese per la concessione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8– Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque

subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del D.P.G.R. n.14/R/2004.

Art. 9 – Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede di **BURGO Group Spa , Via Piave n. 1 – ALTAVILLA VICENTINA (VI).**

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo lì, _____

Firma del concessionario

per l'Amministrazione concedente

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(Arch. Graziano VOLPE)